

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19675 del 03/10/2016

Deposito di copia incompleta, benché autentica, della sentenza impugnata - Procedibilità dell'impugnazione - Condizioni - Fattispecie in tema di impugnazione di decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense.

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - impugnazioni - In genere.

In tema di ricorso per cassazione (nella specie avverso la decisione emessa in sede disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense), il deposito di una copia incompleta, benché autentica, della sentenza impugnata non è causa di improcedibilità del ricorso stesso se, per il principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., esso sia tempestivo e l'impugnazione possa essere scrutinata sulla base della pur incompleta copia prodotta perchè l'oggetto cui la prima si riferisce è interamente desumibile dalla parte di sentenza risultante da tale copia.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19675 del 03/10/2016